|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per

il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122)

(GU n.162 del 15-7-2015)

 Vigente al: 16-7-2015

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Promulga

la seguente legge:

 Art. 1

 1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella societa'

della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze

delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili

di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e

territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione

scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e

professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una

scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di

educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo

studio, le pari opportunita' di successo formativo e di istruzione

permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione

all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche

in relazione alla dotazione finanziaria.

 2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche

garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali

e la loro organizzazione e' orientata alla massima flessibilita',

diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico,

nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle

strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al

coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito,

l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale

dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle

competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della

comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle

istituzioni e delle realta' locali.

 3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il

raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la

valorizzazione delle potenzialita' e degli stili di apprendimento

nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo del

metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di insegnamento, la

collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il

territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilita'

dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,

e in particolare attraverso:

 a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna

disciplina, ivi compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari;

 b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i

quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di

cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle

famiglie;

 c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario

complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole

discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

 4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si

provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al

comma 201, nonche' della dotazione organica di personale

amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e

finanziarie disponibili.

 5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione

dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di

istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o

istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti

secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione

scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze

didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche

come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto

ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia

concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta

formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di

sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

 6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in

merito agli insegnamenti e alle attivita' curricolari,

extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio

fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche' di

posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

 7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in

relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel

rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della

quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita',

nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta

formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli

obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,

con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese

e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo

della metodologia Content language integrated learning;

 b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e

scientifiche;

 c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura

musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri

istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

 d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita'

nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di

educazione all'autoimprenditorialita';

 e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza

e al rispetto della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei

beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;

 f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di

produzione e diffusione delle immagini;

 g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti

praticanti attivita' sportiva agonistica;

 h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico

e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione

e ai legami con il mondo del lavoro;

 i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita'

di laboratorio;

 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca il 18 dicembre 2014;

 m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta

al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con

le famiglie e con la comunita' locale, comprese le organizzazioni del

terzo settore e le imprese;

 n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione

del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

 o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di

istruzione;

 p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

 q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla

premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli

studenti;

 r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o

di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con

gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

 s) definizione di un sistema di orientamento.

 8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le

scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue

della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni

con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2

dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

 9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre

2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e

agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica»

sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti

agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera

corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di

qualita'».

 10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono

realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di

formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle

tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica,

anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale

«118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle

realta' del territorio.

 11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, entro il

mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione

scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla

quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e

il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore

risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto

nel disegno di legge di stabilita', relativa al periodo compreso tra

il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di

riferimento, che sara' erogata nei limiti delle risorse iscritte in

bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio

dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma

143 e' determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle

risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di

incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere

pluriennale dell'attivita' delle scuole. Entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono

ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle

istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

 12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di

ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento,

il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene

anche la programmazione delle attivita' formative rivolte al

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' la

definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione

disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo' essere rivisto

annualmente entro il mese di ottobre.

 13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale

dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a

ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli esiti della

verifica.

 14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente:

 «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni

istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le

sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile

annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo

dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche

ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito

della loro autonomia.

 2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei

diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a

norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,

sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della

programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e

riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi

minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli

insegnamenti e le discipline tali da coprire:

 a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico

dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con

riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi

di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma

restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei

limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

 b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta

formativa.

 3. Il piano indica altresi' il fabbisogno relativo ai posti del

personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei

limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto

di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29

dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di

attrezzature materiali, nonche' i piani di miglioramento

dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

 4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli

indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione e

di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e'

approvato dal consiglio d'istituto.

 5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico

promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse

realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel

territorio; tiene altresi' conto delle proposte e dei pareri

formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le

scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

 15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma

2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14

del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione

organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del

presente articolo.

 16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione

dei principi di pari opportunita' promuovendo nelle scuole di ogni

ordine e grado l'educazione alla parita' tra i sessi, la prevenzione

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di

informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori

sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge

14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui

all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto

decreto-legge n. 93 del 2013.

 17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una

valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie,

assicurano la piena trasparenza e pubblicita' dei piani triennali

dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui

al comma 136. Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente eventuali

revisioni del piano triennale.

 18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai

posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai commi

da 79 a 83.

 19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse

disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali

dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi

62 e 63.

 20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e

dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati,

nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati

all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze

certificate, nonche' docenti abilitati all'insegnamento anche per

altri gradi di istruzione in qualita' di specialisti, ai quali e'

assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale

di cui al comma 124.

 21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le

materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonche' al fine di

promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, e' riconosciuta, secondo

le modalita' e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,

l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al

diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e

istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di

competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di

istruzione secondaria di secondo grado.

 22. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, le

istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione

con le famiglie interessate e con le realta' associative del

territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, attivita' educative, ricreative, culturali, artistiche e

sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

 23. Per sostenere e favorire, nel piu' ampio contesto

dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n.

92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in

modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare

le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere

l'occupabilita' e la coesione sociale, contribuire a contrastare il

fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione,

favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri

adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di

prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale

di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza

ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio

annuale dei percorsi e delle attivita' di ampliamento dell'offerta

formativa dei centri di istruzione per gli adulti e piu' in generale

sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal

completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla

base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche

al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400.

 24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con

disabilita' e' assicurato anche attraverso il riconoscimento delle

differenti modalita' di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

 25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di euro

123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno

2017 fino all'anno 2021.

 26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle

istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e

coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni

dal 2015 al 2022.

 27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la

rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e

musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in mancanza del

parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti

dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono

perfetti ed efficaci.

 28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti

opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la

quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'. Tali insegnamenti,

attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati

sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del

percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello

studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identita'

digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini

dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al

percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali

scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche

in alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali, artistiche,

di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito

extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito

il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le

modalita' di individuazione del profilo dello studente da associare

ad un'identita' digitale, le modalita' di trattamento dei dati

personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di

ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di trasmissione al

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dei

suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di

cui al comma 136, nonche' i criteri e le modalita' per la mappatura

del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura

della progettazione e della valutazione per competenze.

 29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali,

puo' individuare percorsi formativi e iniziative diretti

all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli

studenti nonche' la valorizzazione del merito scolastico e dei

talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di

quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della

pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere

utilizzati anche finanziamenti esterni.

 30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di

istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei

colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello

studente.

 31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito

dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento

delle attivita' di cui al comma 28.

 32. Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di

accesso al lavoro sono sviluppati con modalita' idonee a sostenere

anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti

di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo

periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 33. Al fine di incrementare le opportunita' di lavoro e le

capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza

scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,

sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata

complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di

studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di

almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si

applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani

triennali dell'offerta formativa.

 34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile

2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,»

sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero

con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei

settori del patrimonio e delle attivita' culturali, artistiche e

musicali, nonche' con enti che svolgono attivita' afferenti al

patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti

dal CONI,».

 35. L'alternanza scuola-lavoro puo' essere svolta durante la

sospensione delle attivita' didattiche secondo il programma formativo

e le modalita' di verifica ivi stabilite nonche' con la modalita'

dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza

scuola-lavoro si puo' realizzare anche all'estero.

 36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si

provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre

2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2013, n. 128, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini

dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle

attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito

il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui

all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni,

e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui e' definita la Carta dei

diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro,

concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola

secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di

cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti

dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare

riguardo alla possibilita' per lo studente di esprimere una

valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con

il proprio indirizzo di studio».

 38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attivita' di

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti

agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed

effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81.

 39. Per le finalita' di cui ai commi 33, 37 e 38, nonche' per

l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle

attivita' ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro 100 milioni

annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le

istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

 40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di

cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili

all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula

apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento

scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni

possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e

delle arti performative, nonche' con gli uffici centrali e periferici

del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il

dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una

scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state

stipulate convenzioni, evidenziando la specificita' del loro

potenziale formativo e le eventuali difficolta' incontrate nella

collaborazione.

 41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito presso

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il

registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro e'

istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'

e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle

seguenti componenti:

 a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili

le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i

percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro

riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonche' i

periodi dell'anno in cui e' possibile svolgere l'attivita' di

alternanza;

 b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui

all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le

imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la

condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati

personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attivita'

svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al

patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri

operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di

alternanza.

 42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7

dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

 43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si

provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e

nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla

valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del

secondo ciclo nonche' alla trasparenza e alla qualita' dei relativi

servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate

dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e

formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del

diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa

dei percorsi di cui al presente comma e' definita, entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al

fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al

presente comma pari opportunita' rispetto agli studenti delle scuole

statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto,

nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di

cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si

provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, a valere sul Fondo previsto

dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti

tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non

inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole

fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di

occupabilita' a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi

attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno

precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce

elemento di premialita', da destinare all'attivazione di nuovi

percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni

esistenti.

 46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli

istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli

di studio:

 a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

 b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi

quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio

nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011,

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale

n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23

aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio

2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica

superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di

durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli

istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro

dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi

dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a

sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e

dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

 a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle

prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici

superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni

di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica

finali;

 b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per

gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

 c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in

qualita' di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui

fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attivita' possa

avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro

bilanci;

 d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalita'

giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui

fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un

patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore

a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un

ciclo completo di percorsi;

 e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli

istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di

bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il

territorio nazionale;

 f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in

vigore della presente legge possano attivare nel territorio

provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse,

fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli

istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non

inferiore a 100.000 euro.

 48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo

economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede

di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente

ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della

Mobilita' sostenibile, ambiti «Mobilita' delle persone e delle merci

- conduzione del mezzo navale» e «Mobilita' delle persone e delle

merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare

le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione

allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile,

di coperta e di macchina, integrando la composizione della

commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in

materia.

 49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

 «b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,

conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali

definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7

settembre 2011»;

 b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,»

sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area

efficienza energetica,».

 50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento

di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio

2008, n. 37, e' inserita la seguente:

 «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,

conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali

definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7

settembre 2011».

 51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri

competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti

acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli

istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,

definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge l7 maggio

1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di

apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei

suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi

assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari

riconosciuti non puo' essere comunque inferiore a cento per i

percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i

percorsi della durata di sei semestri.

 52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole:

«della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «,

oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti

dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86

dell'11 aprile 2008».

 53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le

industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di

qualita' attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli

oneri di funzionamento connessi con l'attivita' istituzionale e'

autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015.

 54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2,

comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre

2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2013, n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015

e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

 55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei

commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5

milioni annui a decorrere dell'anno 2016, si provvede per euro 2

milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall'anno

2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre

1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro

2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto

previsto dal comma 204.

 56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali

degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento

didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta il Piano

nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione

europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la

banda ultralarga.

 57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso

alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni

scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta

formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, azioni coerenti con le finalita', i

principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola

digitale di cui al comma 56.

 58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti

obiettivi:

 a) realizzazione di attivita' volte allo sviluppo delle competenze

digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con

universita', associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel

rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);

 b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione

delle istituzioni scolastiche;

 c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire

la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonche' lo

scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra

istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative

del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

 d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo

della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la

formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli

studenti;

 e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi,

degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per

l'innovazione digitale nell'amministrazione;

 f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare

riferimento alla connettivita' nelle scuole;

 g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni

scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di

centri di ricerca e di formazione;

 h) definizione dei criteri e delle finalita' per l'adozione di

testi didattici in formato digitale e per la produzione e la

diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti

autonomamente dagli istituti scolastici.

 59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito

dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento

delle attivita' di cui al comma 57. Ai docenti puo' essere affiancato

un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di

cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

 60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le

istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli

tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per

l'occupabilita' attraverso la partecipazione, anche in qualita' di

soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, universita',

associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti

tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei

seguenti obiettivi:

 a) orientamento della didattica e della formazione ai settori

strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva,

culturale e sociale di ciascun territorio;

 b) fruibilita' di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o

alla riqualificazione di giovani non occupati;

 c) apertura della scuola al territorio e possibilita' di utilizzo

degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

 61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico

per effettuare attivita' didattiche e culturali sono responsabili

della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

 62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare

le attivita' previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario

2015 e' utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse

gia' destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni

scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle

istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A

decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 30 milioni

annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai

sensi del comma 11.

 63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita' di cui ai

commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di

coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai

posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta

formativa.

 64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza

triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'

e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del

presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia su base

regionale.

 65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni e'

effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e

sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento,

senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il

riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di

sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si

tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica

assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree

interne, a bassa densita' demografica o a forte processo

immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di

dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto

alla dotazione organica assegnata, considera altresi' il fabbisogno

per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e

culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore

nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la

realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il

personale della dotazione organica dell'autonomia e' tenuto ad

assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e

disponibili.

 66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del

personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali,

suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di

concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici

scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti

locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore

alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando:

 a) la popolazione scolastica;

 b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;

 c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle

specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della

presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori situazioni o

esperienze territoriali gia' in atto.

 67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del

dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico

dell'autonomia e' ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico

dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il

potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento,

incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al

quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si

provvede nel limite massimo di cui al comma 201.

 69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale

ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia

come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico

2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di

rilevazione delle inderogabili necessita' previste e disciplinate, in

relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e'

costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non

facenti parte dell'organico dell'autonomia ne' disponibili, per il

personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilita' o

assunzioni in ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le

modalita', i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di

tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale

aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste

dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a

tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente

ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si

provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato

di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra

istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti,

costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla

valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di

funzioni e di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di

progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali

di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra

autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti

«accordi di rete».

 71. Gli accordi di rete individuano:

 a) i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei docenti nella rete,

nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non

discriminazione sul luogo di lavoro, nonche' di assistenza e di

integrazione sociale delle persone con disabilita', anche per

insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di

progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di

piu' istituzioni scolastiche inserite nella rete;

 b) i piani di formazione del personale scolastico;

 c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle

proprie finalita';

 d) le forme e le modalita' per la trasparenza e la pubblicita'

delle decisioni e dei rendiconti delle attivita' svolte.

 72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a

carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti

relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi

e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di

fine rapporto del personale della scuola, nonche' sugli ulteriori

atti non strettamente connessi alla gestione della singola

istituzione scolastica, puo' essere svolta dalla rete di scuole in

base a specifici accordi.

 73. Il personale docente gia' assunto in ruolo a tempo

indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge

conserva la titolarita' della cattedra presso la scuola di

appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico

2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto

legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di

prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il

personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e'

assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico

2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario

nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali.

Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilita' territoriale e

professionale del personale docente opera tra gli ambiti

territoriali.

 74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il

rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 75. L'organico dei posti di sostegno e' determinato nel limite

previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo

15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,

ferma restando la possibilita' di istituire posti in deroga ai sensi

dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e

dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296.

 76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto

delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con

insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia

Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello

dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e' determinato

a livello regionale.

 77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle

d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato

e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente

ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze

riferite agli organici regionali e provinciali.

 78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla

riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico,

nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando

i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio,

garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane,

finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni

del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A

tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e

coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto

previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.

 79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura

dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico

propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito

territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di

sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare

avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate

dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede

ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio

1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in

classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati,

purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della

disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti

con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili

nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di

concorso.

 80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in

coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha

durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano

dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze

e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La

trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi

conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la

pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

 81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico

e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilita'

derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita', entro il

secondo grado, con i docenti stessi.

 82. L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si

perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva piu'

proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico

regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non

abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia

del dirigente scolastico.

 83. Il dirigente scolastico puo' individuare nell'ambito

dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo

coadiuvano in attivita' di supporto organizzativo e didattico

dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

 84. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico

dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche,

disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe

rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di

migliorare la qualita' didattica anche in rapporto alle esigenze

formative degli alunni con disabilita'.

 85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma

7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei

docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci

giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato

in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale

del grado di istruzione di appartenenza.

 86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici,

a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale

per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della

retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti e' incrementato in

misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni

annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello

Stato. Il Fondo e' altresi' incrementato di ulteriori 46 milioni di

euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da

corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

 87. Al fine di tutelare le esigenze di economicita' dell'azione

amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico

dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per

dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definite le modalita' di svolgimento di un corso intensivo di

formazione e della relativa prova scritta finale, volto

all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei

dirigenti scolastici. Alle attivita' di formazione e alle immissioni

in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse

disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni

autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre

1997, n. 449, e successive modificazioni.

 88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:

 a) i soggetti gia' vincitori ovvero utilmente collocati nelle

graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi

di procedure concorsuali successivamente annullate in sede

giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il

reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale

del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13

luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,

n. 56 del 15 luglio 2011;

 b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel

primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di

entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva,

nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente

scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26

novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3

ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,

n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della

procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

 89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo

17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive

modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del

decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i

contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di

dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15

luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi

formativi di cui al medesimo comma 87.

 90. Per le finalita' di cui al comma 87, oltre che per quelle

connesse alla valorizzazione di esperienze professionali gia'

positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88,

lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato

servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una

sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova

orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione

sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento

di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di

lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

 91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si

provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

 92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di

dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilita' e

previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione,

fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di

cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti

scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai

soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per

il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto

direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie

speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, predispone le

necessarie misure applicative.

 93. La valutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata ai sensi

dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del

dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al

perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio

scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri

generali:

 a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al

raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed

efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi

assegnati nell'incarico triennale;

 b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del

personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti

collegiali;

 c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunita'

professionale e sociale;

 d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico

degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito

dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione

sociale;

 e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione

e della collaborazione tra le diverse componenti della comunita'

scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di

scuole.

 94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici e'

composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e puo' essere articolato

con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli

oggetti di valutazione. La valutazione e' coerente con l'incarico

triennale e con il profilo professionale ed e' connessa alla

retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili

azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della

presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di

assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione

del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per

il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei

di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre

anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere

conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici

del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai

sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per

il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi

previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al

presente comma e' autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa

nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del

triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del

citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici

del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'

rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il

triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa

non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per

le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in

base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e

previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che renda

conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra

amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonche' i

criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

 95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano

straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale

docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e

grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno

dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito

delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo

anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali

sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami

banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'

altresi' autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla

Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di

istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto

come indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le regioni in

proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle

scuole statali, tenuto altresi' conto della presenza di aree montane

o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a

forte processo immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da

elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella

1 sono destinati alla finalita' di cui ai commi 7 e 85. Alla

ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di

concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio

scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle

istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle

graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico

2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico

dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A

decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il

potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di

contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico

2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di

cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o

assegnazione provvisoria.

 96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui

al comma 95:

 a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in

vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico

per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto

direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il

reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni

ordine e grado;

 b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in

vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del

personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,

esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e

precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle

graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

 97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di

cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c),

partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di

assunzione secondo le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti

dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie

di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa

domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

 98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le

modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

 a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti

entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e

disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma

95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e

successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici

regionali;

 b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i

soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano

destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla

lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica

al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in

organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera

a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

 c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i

soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano

destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle

lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza

giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla

Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

 99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c)

del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della

relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza

diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso

l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati

in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli

esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di

secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine

delle attivita' didattiche. La decorrenza economica del relativo

contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede

assegnata.

 100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere

b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono

l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni.

Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a

livello nazionale. In caso di indisponibilita' sui posti per tutte le

province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede

scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando

priorita' ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli

iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al

punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

 101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di

cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun

soggetto e' assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le

province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la

tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

 102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano

espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data

della sua ricezione secondo le modalita' di cui al comma 103. In caso

di mancata accettazione, nel termine e con le modalita' predetti, i

soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di

ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del

piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la

proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non

partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle

rispettive graduatorie. Le disponibilita' di posti sopravvenute per

effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in

nessuna delle fasi di cui al comma 98.

 103. Per le finalita' di cui ai commi da 95 a 105 e' pubblicato un

apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso

disciplina i termini e le modalita' previste per le comunicazioni con

i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e

l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione,

l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni

vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero

attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito

dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in

deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni.

 104. E' escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale

gia' assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze

dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96,

lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal

tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi e' iscritto o

in cui e' assunto. Sono altresi' esclusi i soggetti che non sciolgano

la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno

2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

 105. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui, al

comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini

dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

 106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del

personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del

regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione

13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia,

per i soli soggetti gia' iscritti alla data di entrata in vigore

della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario

di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.

 107. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento

nelle graduatorie di circolo e di istituto puo' avvenire

esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di

abilitazione.

 108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano

straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i

posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti

assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale

personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti

territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di

permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e

successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili

inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico

2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai

sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di

cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito

del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere

b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico

2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle

operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello

nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a

tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in

deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere

l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo'

essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia

disponibili e autorizzati.

 109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel

rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi

3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale

docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti

modalita':

 a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per

titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma

113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a

concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni

scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti

utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici

per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti

dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facolta'

assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della

proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo

l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di

assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno

concorso. La rinuncia all'assunzione nonche' la mancata accettazione

in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la

cancellazione dalla graduatoria di merito;

 b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti

di sostegno; a tal fine, in conformita' con quanto previsto

dall'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente

articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte

prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di

sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della

scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di

primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il

superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi

titoli da' luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per

ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui

alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati

all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;

 c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad

applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle

relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle

graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai

sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui al

comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi

da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive

graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione,

ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua

ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma

4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

 110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per

ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere

alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo

400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297, come modificato dal comma 113 del presente articolo,

esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di

abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la

scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola

secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del

relativo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno

didattico agli alunni con disabilita'. Per il personale educativo

continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per

l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici

per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale

docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto

individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

 111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami

di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente

articolo, e' dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare e'

stabilito nei relativi bandi.

 112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai

pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica»

dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, per lo svolgimento della procedura

concorsuale.

 113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) il primo periodo del comma 01 e' sostituito dai seguenti: «I

concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base

regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e

disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,

nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative

graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dall'anno

scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono

efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso

successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;

 b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di

un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;

 c) al primo periodo del comma 02, le parole: «All'indizione dei

concorsi regionali per titoli ed esami» sono sostituite dalle

seguenti: «All'indizione dei concorsi di cui al comma 01» e, al

secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo

numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione

dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

 d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» e'

sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;

 e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di

concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione

all'insegnamento, ove gia' posseduto» sono soppresse;

 f) al comma 14, la parola: «e'» e' sostituita dalle seguenti: «puo'

essere»;

 g) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La

predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti pari, al

massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;

 h) il comma 17 e' abrogato;

 i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati» sono inserite le

seguenti: «dichiarati vincitori» e le parole: «eventualmente

disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

 l) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

 114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro

il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione

a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni

scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come

modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei

limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti

vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonche' per i

posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto

bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di

maggiore punteggio:

 a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito

sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure

selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di

specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

 b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo

continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

 115. Il personale docente ed educativo e' sottoposto al periodo di

formazione e di prova, il cui positivo superamento determina

l'effettiva immissione in ruolo.

 116. Il superamento del periodo di formazione e di prova e'

subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per

almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le

attivita' didattiche.

 117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e

di prova e' sottoposto a valutazione da parte del dirigente

scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi

dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente

articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono

affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

 118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalita' di

valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attivita'

formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed

educativo in periodo di formazione e di prova.

 119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di

prova, il personale docente ed educativo e' sottoposto ad un secondo

periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

 120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da

115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di

valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto

del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per

l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,

dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,

puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in

formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili

all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e

software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e

di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti

accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica

o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi

post lauream o a master universitari inerenti al profilo

professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per

l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,

nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate

nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e

del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di

cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito

imponibile.

 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e

utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare

nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo

conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale,

nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei

benefici collegati alla Carta medesima.

 123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa

di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,

la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria,

permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite

dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano

triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani

di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel

Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite

le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la

realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124

e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere

dall'anno 2016.

 126. Per la valorizzazione del merito del personale docente e'

istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200

milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello

territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla

dotazione organica dei docenti, considerando altresi' i fattori di

complessita' delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a

maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca.

 127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati

dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi

dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente

articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del

fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

 128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata a

valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di

retribuzione accessoria.

 129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso

alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11

del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

e' sostituito dal seguente:

 «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso

ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la

valutazione dei docenti.

 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal

dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:

 a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal

collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

 b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e

per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e

un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,

scelti dal consiglio di istituto;

 c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico

regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei

docenti sulla base:

 a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al

miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del successo

formativo e scolastico degli studenti;

 b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in

relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e

dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla

diffusione di buone pratiche didattiche;

 c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e

didattico e nella formazione del personale.

 4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul superamento

del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed

educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente

scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera

a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di

tutor.

 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su

richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente

scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente

componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il

consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il

comitato esercita altresi' le competenze per la riabilitazione del

personale docente, di cui all'articolo 501».

 130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici

regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni

scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi

dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente

articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato

tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, previo confronto con le parti

sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida

per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali

linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base delle

evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici

regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso,

indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento

comunque denominato.

 131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a

tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo,

amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni

scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e

disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei

mesi, anche non continuativi.

 132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo per i

pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad

oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di

contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei

mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la

dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31

dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni.

 133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o

ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data

di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un

provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, puo'

transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli

dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione

delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione

medesima e nel limite delle facolta' assunzionali, fermo restando

quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.

 134. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano nell'anno scolastico

2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 12

milioni nell'anno 2015 e ad euro 25,1 milioni nell'anno 2016, si

provvede ai sensi del comma 204.

 135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici

assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'

confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite

numerico di cui al medesimo primo periodo.

 136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola.

 137. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, in conformita' con l'articolo 68, comma 3, del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del

decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente

l'accesso e la riutilizzabilita' dei dati pubblici del sistema

nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i

dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al

Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia

scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i

provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa,

compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di

istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e

successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i

materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici

e rilasciati in formato aperto secondo le modalita' di cui

all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni. Pubblica altresi' i dati, i documenti e le

informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e

d'innovazione del sistema scolastico.

 138. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Garante

per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del

curriculum dello studente di cui al comma 28, condivisi con il

Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum del

docente di cui al comma 80.

 139. Il Portale di cui al comma 136 pubblica, inoltre, la

normativa, gli atti e le circolari in conformita' alle disposizioni

del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 140. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o comunque

nella disponibilita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita'

e della ricerca non possono piu' essere oggetto di richiesta alle

istituzioni scolastiche.

 141. Per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 1 milione per

la predisposizione del Portale di cui al comma 136 e, a decorrere

dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le

spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.

 142. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni

scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla

gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un

canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e

valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni

scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo a

quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge

e' avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un

servizio di assistenza. Il servizio di assistenza e' realizzato

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 143. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle

istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli

adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca provvede, con proprio decreto, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al

decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n.

44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla

disciplina degli organi e dell'attivita' di revisione

amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.

 144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole,

previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' autorizzata la spesa di euro 8

milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore

dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

istruzione e di formazione (INVALSI). La spesa e' destinata

prioritariamente:

 a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli

apprendimenti;

 b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;

 c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

 145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli

investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di

istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la

manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno

a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti, spetta un

credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in

ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31

dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo

d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

 146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' riconosciuto alle

persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e ai soggetti

titolari di reddito d'impresa e non e' cumulabile con altre

agevolazioni previste per le medesime spese.

 147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' ripartito in tre

quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono

ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro

100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di

reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la

ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e' utilizzabile

tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non

rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale

sulle attivita' produttive.

 148. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che le somme

siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello

Stato secondo le modalita' definite con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono

riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per

l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento

delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo

e' assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie

delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media

nazionale, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al

primo periodo.

 149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica

comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma

148, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni

stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una

pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico

del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel

rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio

dello Stato.

 150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito

d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni

per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8

milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in

euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 201

e seguenti.

 151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

 «e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in

misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi

delle universita' statali»;

 b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

 «e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo

ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del

sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10

marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo

non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni

liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta

formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies),

che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera»;

 c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» e' inserita la

seguente: «e-bis),».

 152. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza

dei requisiti per il riconoscimento della parita' scolastica di cui

all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con

particolare riferimento alla coerenza del piano triennale

dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente

e al rispetto della regolarita' contabile, del principio della

pubblicita' dei bilanci e della legislazione in materia di contratti

di lavoro. Ai fini delle predette attivita' di verifica, il piano

straordinario e' diretto a individuare prioritariamente le

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da

un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero

degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta

annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli

esiti delle attivita' di verifica. All'attuazione del presente comma

si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 153. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal

punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico,

dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e

antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di

apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio

decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e

impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione

dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui

al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione

da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli

enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e

interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

 154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di

cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque

interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione

della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca.

 155. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche

mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte

progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai

sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158

e comunque nel numero di almeno uno per regione.

 156. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui

partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153 e un

rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica

al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il

primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento.

Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o

altro emolumento comunque denominato.

 157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento

possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti

individuati a seguito del concorso di cui al comma 155 del presente

articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 e'

utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8,

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300

milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di

locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello

Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6

milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere

dall'anno 2018.

 159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo

6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura

di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di

interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti

di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di

edilizia scolastica nonche' di diffusione della cultura della

sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio e' consentita, su specifiche

tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi

competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e

predefiniti. E' istituita una Giornata nazionale per la sicurezza

nelle scuole.

 160. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico

in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale

predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12

settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176

del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale

in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, e'

aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce

i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti

nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed e' utile per

l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa

in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui

all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a

beneficio degli enti locali con la possibilita' che i canoni di

investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione

nazionale e' altresi' utile per l'assegnazione di tutte le risorse

destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica,

comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per

mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui

all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive

modificazioni, nonche' quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo

32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo

incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, in riferimento al quale i termini e le modalita' di

individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e

antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per

interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma

8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive

modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione

nazionale triennale 2015-2017.

 161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della

presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi

dell'articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo

2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche' ai

finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio

1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di

realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come

previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di

ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici

scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti

finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e alla societa' Cassa depositi e

prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la

revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti

economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento

finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate,

secondo criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi

urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della

programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani

di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa,

nonche' agli interventi che si rendono necessari all'esito delle

indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177

a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati

risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

 162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei

piani di edilizia scolastica relativi alle annualita' 2007, 2008 e

2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di

ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito

del monitoraggio restano nella disponibilita' delle regioni per

essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli

edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella

rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi

dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,

come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo,

nonche' agli interventi che si rendono necessari all'esito delle

indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177

a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati

risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi

devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che definisce

tempi e modalita' di attuazione degli stessi.

 163. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di

cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le

risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia

scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai

beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo

unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base

della programmazione regionale di cui al comma 160, nello stesso

territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe

finalita' di edilizia scolastica. Le risorse sono altresi' destinate

agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini

diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e

a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti

dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni

di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad

audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e

alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di

cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente

riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

 164. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a),

della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da

applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il

patto di stabilita' interno per l'anno 2014, e' ridotta di un importo

pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno

2014, purche' non gia' oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini

della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. A tale

fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita'

interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle

finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello

Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno

2014 per l'edilizia scolastica.

 165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli

interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati

ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04

del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e

n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo

programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n.

17/2008 del 21 febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari,

previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31

dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta

per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza

delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite

complessivo del finanziamento gia' autorizzato. Le modalita' della

rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La

mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo

delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilita'

dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo

periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non

avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente

vincolanti, anche giacenti presso la societa' Cassa depositi e

prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalita' di

edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella

programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160,

secondo modalita' individuate dallo stesso Comitato, nonche' degli

interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini

diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e

di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti

dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la

sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo

18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con

la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi

di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della

legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20

gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere

pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari

si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta,

ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti

beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la

revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate

dal CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in favore di

interventi compresi nella programmazione nazionale triennale

2015-2017, secondo modalita' individuate dal medesimo Comitato.

 166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la

progettualita' per gli interventi di edilizia scolastica, di cui

all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre

1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 167 del presente

articolo, e' differito al 31 dicembre 2018.

 167. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28

dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole:

«inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici

scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul

territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite

dalle seguenti: «di edilizia scolastica e puo' essere alimentato

anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».

 168. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

 «2-octies. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli

interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni

competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite

conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si

intendono acquisiti con esito positivo».

 169. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1º settembre

2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º novembre 2015».

 170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23

dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla

realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli

edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n.

8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della

Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte

obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore

della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di

cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,

convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,

come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo,

nonche' agli interventi che si rendono necessari all'esito delle

indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177

a 179 del presente articolo a quelli che si rendono necessari sulla

base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

 171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176

e' effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229.

 172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo

48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,

relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di

edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi

eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche

sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

 173. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12

settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:

 «2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e con

riferimento agli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'alta

formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta

formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1

della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal

Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare mutui

trentennali sulla base dei criteri di economicita' e di contenimento

della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,

con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo

del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa

e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria,

ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo lº settembre

1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati

sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A

tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni

annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno

2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla

compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di

indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del

presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,

a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019

e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo

del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti

a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi

pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

 2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono stabilite

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione».

 174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.

58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,

sono apportate le seguenti modifiche:

 a) le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti:

«2015/2016»;

 b) dopo le parole: «ove non e' ancora attiva» sono inserite le

seguenti: «, ovvero sia stata sospesa,»;

 c) le parole: «e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015» sono

sostituite dalle seguenti: «alla data di effettiva attivazione della

citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016».

 175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere sulle

risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98.

 176. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,

al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata

dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono

sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50

milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a

decorrere dall'anno 2016» e, al comma 2, dopo le parole: «effettuati

dalle Regioni,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la

delegazione di pagamento,».

 177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e

di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti e'

autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per

finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici,

anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali

proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.

 178. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le

modalita' per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui

al comma 177, tenendo conto anche della vetusta' degli edifici

valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia

scolastica.

 179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici

che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche

possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai

commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170.

 180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e

alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di

istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla

presente legge.

 181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel

rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'

dei seguenti:

 a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema

nazionale di istruzione e formazione attraverso:

 1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di

istruzione gia' contenute nel testo unico di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' nelle altre fonti

normative;

 2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge

incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il

contenuto precettivo di ciascuna di esse;

 3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle

disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando

integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza

giuridica, logica e sistematica, nonche' per adeguare le stesse

all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e

dell'Unione europea;

 4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla

giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

 5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

 b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di

formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola

secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione

sociale e culturale della professione, mediante:

 1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda

sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso

alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi

alle universita' o alle istituzioni dell'alta formazione artistica,

musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una

chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di

collaborazione strutturata;

 2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per

l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata

triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale.

L'accesso al concorso e' riservato a coloro che sono in possesso di

un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo

livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la

classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a

un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A

questo fine sono previsti:

 2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso

nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari

acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle

concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con

il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come

crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

 2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il

periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione

della funzione di docente;

 3) il completamento della formazione iniziale dei docenti

assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

 3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un

diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine

di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni

scolastiche o loro reti, dalle universita' o dalle istituzioni

dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a

completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica

delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza,

della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

 3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione

finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonche'

del periodo di apprendistato;

 3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei

due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini

formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in

sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o

presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

 3.4) la possibilita', per coloro che non hanno partecipato o non

sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2),

di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per

l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

 4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato,

all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di

tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del

presente articolo;

 5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga

gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola

secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze;

l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti

percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonche'

in merito alla valutazione della competenza e della professionalita'

per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di

entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente

lettera;

 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e

delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza

ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonche' delle norme di

attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare

di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilita',

fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline

insegnate;

 7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in

servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei

docenti, consentendo, secondo principi di flessibilita' e di

valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi

disciplinari affini;

 8) la previsione che il conseguimento del diploma di

specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo

necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

 c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con

disabilita' e riconoscimento delle differenti modalita' di

comunicazione attraverso:

 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al

fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con

disabilita', anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di

formazione universitaria;

 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il

sostegno didattico, al fine di garantire la continuita' del diritto

allo studio degli alunni con disabilita', in modo da rendere

possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno

per l'intero ordine o grado di istruzione;

 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni

scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di

competenza istituzionale;

 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la

valutazione dell'inclusione scolastica;

 5) la revisione delle modalita' e dei criteri relativi alla

certificazione, che deve essere volta a individuare le abilita'

residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati

di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private

o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi

degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della

legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per

l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a

livello territoriale per il supporto all'inclusione;

 7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio

per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti

pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il

personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle

specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti

organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di

integrazione scolastica;

 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli

alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma

9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

 d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel

rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i

percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle

opzioni dell'istruzione professionale;

 2) il potenziamento delle attivita' didattiche laboratoriali anche

attraverso una rimodulazione, a parita' di tempo scolastico, dei

quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo

biennio;

 e) istituzione del sistema integrato di educazione e di

istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi

educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di

garantire ai bambini e alle bambine pari opportunita' di educazione,

istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e

barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche' ai

fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei

genitori, della promozione della qualita' dell'offerta educativa e

della continuita' tra i vari servizi educativi e scolastici e la

partecipazione delle famiglie, attraverso:

 1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni

della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia

previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei

servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, prevedendo:

 1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

 1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del

personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola

dell'infanzia;

 1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei

servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia,

diversificati in base alla tipologia, all'eta' dei bambini e agli

orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei

servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola

dell'infanzia, nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e il

riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

 2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e

degli enti locali al fine di potenziare la ricettivita' dei servizi

educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di

cui alla presente lettera;

 3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole

dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

 4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei

livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di

gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la

gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni

e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle

famiglie utenti del servizio;

 5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione

nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla

presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli

essenziali delle prestazioni;

 6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per

l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del

sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento

per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di

entrata in vigore della presente legge;

 7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per

bambini di eta' fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e

istituti comprensivi;

 8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio

dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e

propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle regioni e

dagli enti locali;

 f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio su tutto il

territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in

tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle

prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con

particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione

ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente,

tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita'

digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di

studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e

servizi di natura culturale, a servizi per la mobilita' nazionale e

internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per

l'acquisto di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare

funzionalita' aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso

borsellino elettronico;

 g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione

del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali,

coreutici e cinematografici e sostegno della creativita' connessa

alla sfera estetica, attraverso:

 1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e

professionali, alla formazione artistica, consistente

nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di

pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e

teatrali, mediante:

 1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel

curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima

infanzia, nonche' la realizzazione di un sistema formativo della

professionalita' degli educatori e dei docenti in possesso di

specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali

e didattico-metodologiche;

 1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni

ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi,

accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di

Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

 1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa

extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale,

coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

 2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole

secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonche'

l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori

artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli,

nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e

performativo;

 3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa

delle scuole secondarie di secondo grado;

 4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici

promuovendo progettualita' e scambi con gli altri Paesi europei;

 5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del

settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso

pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini

dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e

all'universita';

 6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le

nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

 7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni

artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane

che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani

talenti;

 8) la sinergia e l'unitarieta' degli obiettivi nell'attivita' dei

soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

 h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia

di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine

di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella

gestione della rete scolastica e della promozione della lingua

italiana all'estero attraverso:

 1) la definizione dei criteri e delle modalita' di selezione,

destinazione e permanenza in sede del personale docente e

amministrativo;

 2) la revisione del trattamento economico del personale docente e

amministrativo;

 3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane

all'interno di scuole straniere o internazionali;

 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie

obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento

scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

 i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e

certificazione delle competenze degli studenti, nonche' degli esami

di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di

certificazione delle competenze, attraverso:

 1) la revisione delle modalita' di valutazione e certificazione

delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione,

mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della

valutazione, e delle modalita' di svolgimento dell'esame di Stato

conclusivo del primo ciclo;

 2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli esami di Stato

relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo

grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai

decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e

89.

 182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su

proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle

finanze nonche' con gli altri Ministri competenti, previo parere

della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli

schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del

parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia

e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono

comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione

del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta

giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della

delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo e'

prorogato di novanta giorni.

 183. Con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17,

commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme

regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le

modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla

disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti

legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.

 184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei

decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e

criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del

presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative

e correttive dei decreti medesimi.

 185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti

legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le

amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa

allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali

allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita'

all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori

oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono

emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore

dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilita',

che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione

attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale

docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.

 187. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e

linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la

provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di

ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici

e formativi, nell'ambito della flessibilita' ordinamentale e ferma

restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per rispondere

alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi

linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarieta'

dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31

agosto 1972, n. 670.

 188. La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa

statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di

integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici

legati alla realta' locale. Le norme per l'attuazione delle predette

disposizioni sono adottate dalla provincia autonoma, sentito il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La

provincia autonoma nomina i presidenti e i membri delle commissioni

per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In

relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9

del testo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica

10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, la terza prova

dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo

grado e' determinata in aderenza alle linee guida definite dalla

provincia autonoma sentito il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca.

 189. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la

provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'universita' ed il

conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa,

disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli

insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di

Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche

nelle materie artistiche, nonche' le modalita' e i contenuti delle

relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a

livello nazionale, con possibilita' di discostarsi dalla tempistica

nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove

necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed

in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale formazione puo'

comprendere fino a quarantotto crediti formativi universitari del

percorso quinquennale per attivita' di insegnamento che riguardano il

relativo contesto culturale. La provincia autonoma di Bolzano,

d'intesa con l'universita' ed il conservatorio di cui al primo

periodo, definisce altresi' il punteggio con il quale integrare la

votazione della prova di accesso, in caso di possesso di

certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del

Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai futuri

insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle

scuole delle localita' ladine la formazione nella madre lingua,

l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo

compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il TFA stesso,

nonche' le relative modalita' di accesso a numero programmato, sono

disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico

contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano

e per l'impegno istituzionale della Libera Universita' di Bolzano a

garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione

delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla

vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro

nella provincia stessa, la Libera Universita' di Bolzano, d'intesa

con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

ha facolta' di ampliare, in tutti i corsi di laurea e di laurea

magistrale da essa attivati, i settori scientifici e disciplinari

afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai

rispettivi decreti ministeriali tra le attivita' formative di base e

caratterizzanti.

 190. La provincia autonoma di Bolzano e' delegata ad esercitare le

attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di

formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione

europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle

scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione

alle classi di concorso esistenti nella sola provincia autonoma di

Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle

scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di

Bolzano o ai posti di insegnamento nelle scuole delle localita'

ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie impartite in

lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento

delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze

linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo

427 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297, e' soppresso.

 191. Sono fatte salve le potesta' attribuite alla provincia

autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di

attuazione, nonche' ai sensi dell'articolo 10 della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La provincia autonoma di

Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto

dei principi desumibili dalla presente legge.

 192. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti

attuativi della presente legge non e' richiesto il parere dell'organo

collegiale consultivo nazionale della scuola.

 193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a),

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per

la procedura del piano straordinario di assunzioni.

 194. In sede di prima applicazione della presente legge e

limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione

dell'organico dell'autonomia non e' richiesto il parere di cui

all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 195. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma

3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge

si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 196. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei

contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente

legge.

 197. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della

presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con

insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca emana,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima

legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme

speciali riguardanti in particolare:

 a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il

reclutamento del personale docente;

 b) le modalita' di assunzione, formazione e valutazione dei

dirigenti scolastici;

 c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi

collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

 198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge

nonche' del decreto di cui al comma 197, per quanto riguarda le

scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue

della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca si avvale dell'Ufficio per

l'istruzione in lingua slovena.

 199. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i

commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

 200. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, la parola: «docente,» e' soppressa.

 201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione

organica complessiva di personale docente delle istituzioni

scolastiche statali e' incrementata nel limite di euro 544,18 milioni

nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni

nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni

nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni

nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni

nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni

annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai

sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della

presente legge, nonche' ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis,

del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

 202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte

corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e

la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento

pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a

104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018,

a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020,

a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022

e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del

Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma

puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del

Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le

attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.

 203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento

della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel bilancio

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma

3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' incrementato

di 1 milione di euro per l'espletamento della procedura concorsuale

per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

 204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo,

62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177,

201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per

l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5

milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno

2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni

di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021,

a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di

euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a

3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonche'

agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni

di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in

96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per

l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

 a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del

Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge

23 dicembre 2014, n. 190;

 b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per

l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per

l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025,

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

 c) quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante

corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui

all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

 205. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in

termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle

medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 204, pari a

178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016,

379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018,

466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020,

370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022,

368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e

293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede

mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli

effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive

modificazioni.

 206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e

verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

e' costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di

verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero

dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa

concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del

piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei

docenti nonche' l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al

comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute

nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni di

cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario 2015

con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della

ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al

primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all'incremento del

Fondo di cui al comma 202.

 207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al

comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella

prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive

ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.

196.

 208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta

alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o

emolumento comunque denominato.

 209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti

della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente

scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre

di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio

del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della

carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta

programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca comunica al Ministero dell'economia

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento

dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

 210. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le

relative norme di attuazione.

 212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi' 13 luglio 2015

 MATTARELLA

 Renzi, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Giannini, Ministro dell'istruzione,

 dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 Avvertenza:

 In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -

 serie generale - del 30 luglio 2015 si procedera' alla

 ripubblicazione del testo della presente legge corredato

 delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del

 regolamento di esecuzione del testo unico delle

 disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla

 emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e

 sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14

 marzo 1986, n. 217.

 Tabella 1

 Parte di provvedimento in formato grafico